

Centro di Registrazione del Libro Parlato OdV

“SENTI CHI PARLA”

Piazza A.Galato 2/A - 35010 Codiverno di Vigonza (Pd) (Reg.Reg.Volontariato n.PD0700)
c.f. 92183120283 e-mail info@sentichiparla.org internet www.sentichiparla.org
tel. 3283610242

STATUTO SOCIALE

esenzione da imposta di bollo e registro ai sensi art. 82 D.lgs. 117/2017 e D.lgs 105/2018
approvato dall'Assemblea generale straordinaria del 26 Marzo 2019

Articolo 1: DENOMINAZIONE E SEDE	
Articolo 2: STATUTO	
Articolo 3: EFFICACIA DELLO STATUTO	
Articolo 4: INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO	
Articolo 5: FINALITA' E ATTIVITA'	pag. 2
Articolo 6: AMMISSIONE	
Articolo 7: DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI	pag. 3
Articolo 8: QUALITA' DI VOLONTARIO	
Articolo 9: PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO	
Articolo 10: GLI ORGANI SOCIALI	
Articolo 11: L'ASSEMBLEA	pag. 4
Articolo 12: COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA	
Articolo 13: ASSEMBLEA ORDINARIA	pag. 5
Articolo 14: ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
Articolo 15: CONSIGLIO DIRETTIVO	pag. 6
Articolo 16: IL PRESIDENTE	
Articolo 17: RISORSE ECONOMICHE	
Articolo 18: I BENI	pag. 7
Articolo 19: EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI	
Articolo 20: DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO	
Articolo 21: BILANCIO	
Articolo 22: BILANCIO SOCIALE	
Articolo 23: CONVENZIONI	pag. 8
Articolo 24: PERSONALE RETRIBUITO	
Articolo 25: RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI	
Articolo 26: RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZAZIONE	
Articolo 27: ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE	
Articolo 28: DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
Articolo 29: DISPOSIZIONI FINALI	pag. 9

ART. 1
(Denominazione e sede)

1 - E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: CENTRO DI REGISTRAZIONE DEL LIBRO PARLATO – SENTI CHI PARLA ODV. che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

2 - L'organizzazione ha durata illimitata e ha sede legale in piazza A. Galato 2/A, località Codiverno nel comune di Vigonza (Padova).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

1 - L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2 - L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

1 - L'organizzazione esercita in via esclusiva attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di **finalità di solidarietà sociale a beneficio prevalentemente di minorati della vista e di tutti coloro che non sono in grado di leggere autonomamente.**

2 - Tali attività, contrassegnate dalla lettera di riferimento di cui al comma 1 art. 5 D.Lgs.117/2017, svolte a titolo completamente gratuito e avvalendosi in modo esclusivo delle prestazioni dei volontari associati, sono:

- **I - organizzazione e gestione di attività culturale**
- **J - radiodiffusione sonora a carattere culturale**

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- **lettura ad alta voce, registrata e diffusa su supporti digitali, oppure mediante radiodiffusione, oppure in pubblico, di opere letterarie e testi di vario genere.**

3 - Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4 - Per il perseguimento di dette finalità, l'organizzazione può stipulare convenzioni con altri Enti e soggetti.

5 - L'organizzazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

6 - L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 **(Ammissione)**

1 - Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2 - I soci si distinguono in "onorari" e "ordinari".

Sono soci onorari le persone fisiche che abbiano contribuito in modo rilevante allo sviluppo e al prestigio dell'organizzazione ovvero abbiano fornito benefici significativi mediante contributi economici o con atti o fatti di particolare rilevanza.

Il riconoscimento del titolo di socio onorario viene approvato dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari le persone fisiche che, a titolo di volontariato, concorrono alla realizzazione delle finalità dell'organizzazione.

3 - Si definiscono "donatori di voce" i soci che svolgono personalmente le attività di lettura e registrazione di cui all'art. 5.

4 - L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato nella prima riunione utile dopo la presentazione della domanda. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

5 - L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6 - Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 **(Diritti e doveri degli associati)**

1 - I soci dell'organizzazione, volontari e Donatori di voce, hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- partecipare e votare nelle riunioni dell'Assemblea. Ciascun associato ha diritto ad un voto;

- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi di legge per l'attività prestata, alle condizioni, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

2 - e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- partecipare alla vita associativa in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretti.
- svolgere la propria attività in favore dell'organizzazione con spirito di solidarietà e con correttezza, onestà, probità, rigore morale
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 9 (Perdita della qualifica di socio)

1 - La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

2 – Il recesso dall'organizzazione si perfeziona mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo oppure non versando la quota associativa annuale

3 - L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'interessato entro 30 gg., può ricorrere in appello all'Assemblea ed è comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 (Gli organi sociali)

1 - Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente

2 - Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 (L'Assemblea)

1 - L'Assemblea è l'organo sovrano, composto - con diritto di voto - da tutti i soci iscritti nel libro degli associati e in regola con la quota associativa .

2 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3 - E' convocata dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci, almeno una volta all'anno entro il 30 Aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o con e-mail divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

4 - L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta di almeno un quarto dei soci in regola con la quota associativa oppure, quando lo ritenga necessario, su richiesta e/o iniziativa del Consiglio Direttivo.

5 - I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

6 - Delle riunioni dell'Assemblea è redatto, a cura del verbalizzante nominato dall'Assemblea anche tra i propri componenti, il verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, è conservato presso la sede dell'organizzazione e pubblicato nel sito internet dell'organizzazione. Tutti i soci possono prenderne liberamente visione .

7 - L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o per lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 **(Competenze dell'Assemblea)**

1 - L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in seconda istanza, sull'esclusione degli associati,
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- può nominare e revocare, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- in sede straordinaria, delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- in sede straordinaria, delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

1 - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

2 - L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega.

3 - I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

4 - E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5 - Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 **(Assemblea straordinaria)**

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione:

- modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto di voto.

ART. 15 **(Consiglio Direttivo)**

1 - Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2 - Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari, minimo 9 e massimo 11, di membri eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 rieleggibili per 5 mandati.

3 - Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475 ter del codice civile.

4 - E' convocato dal Presidente almeno due volte all'anno. Deve inoltre essere convocato se richiesto da almeno 5 dei suoi componenti.

5 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

6 - Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione del triennio, elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e nomina il Segretario.

7- Il Consiglio Direttivo, se lo ritiene opportuno per la migliore organizzazione e funzionalità delle attività sociali, può attribuire a propri componenti, o ad altri soci, incarichi specifici di Direttore, Responsabile tecnico, Responsabile artistico, Tesoriere, Coordinatore dei Donatori di voce, Revisore dei conti, determinandone le rispettive responsabilità e competenze, compresa l'eventuale adozione di atti che impegnano l'Associazione, e le relative modalità di controllo.

8 - Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale (redatto da un componente del Consiglio) che, sottoscritto dal verbalizzante e dal Presidente, è conservato presso la sede dell'organizzazione e pubblicato nel sito internet dell'organizzazione. Tutti i soci possono prenderne liberamente visione.

ART. 16
(Il Presidente)

1 - Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2 - Il Presidente dell'organizzazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti con voto palese. Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

3 - Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4 - Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi sociali.

5 - Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta, ferme restando le attribuzioni eventualmente conferite dal Consiglio Direttivo ad altri soci ai sensi dell'art. 15.

6 - Qualora sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente è sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. In caso di impossibilità di entrambi il ruolo viene assunto dal consigliere più anziano.

ART. 17
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18
(I beni)

1 - I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

2 - I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 19
(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dal Consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio direttivo, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

ART. 20
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21
(Bilancio)

1 - I documenti di bilancio dell'organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2 - Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo; viene depositato presso la sede dell'organizzazione, a disposizione degli associati, almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione di approvazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui è riferito.

ART. 22
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23
(Convenzioni)

1 - Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2 - Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 24
(Personale retribuito)

1 - L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

2 - I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 25
(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26
(Responsabilità dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 27
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 28
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione è contestualmente stabilito, con la nomina di un liquidatore, che il patrimonio residuo sia devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.